



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

ORDINANZA N. 3 del 07/01/2025

Oggetto : IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE OSPITATE PRESSO STRUTTURE RICETTIVE. ADOZIONE DI STRINGENTI MISURE IN AMBITO TURISTICO, FINALIZZATE A PREVENIRE RISCHI PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA IN RELAZIONE ALL'EVENTUALE ALLOGGIAMENTO DI PERSONE PERICOLOSE E/O LEGATE AD ORGANIZZAZIONI CRIMINALI O TERRORISTICHE.

IL SINDACO

IL SINDACO

Premesso che l'art 109 del TULPS statuisce:

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la Circolare n. 38138 del 18 novembre 2024 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, relativa alla necessità di attuare stringenti misure finalizzate a prevenire i rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica in



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

relazione all'eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate a organizzazioni criminali o terroristiche;

Vista la circolare prefettizia n. 0451465 del 22/11/2024 con la quale veniva trasmessa la circolare del Dipartimento di Pubblica sicurezza sopra rubricata;

Vista la nota trasmessa dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, acquisita al prot. comunale al n. 24274/2024 del 27/12/2024, con la quale l'Organo Prefettizio invitava a porre in essere ogni utile controllo ed iniziativa, anche tramite le Polizie Locali, al fine di concorrere con le Forze dell'Ordine alle necessarie verifiche volte a garantire la correttezza delle procedure di *check in* adottate dalle strutture ricettive;

Considerate le recenti novità normative in materia di strutture ricettive e attività di fitti/locazioni brevi;

Rilevata la intensificazione del fenomeno delle cc.dd. "locazioni brevi" sul territorio del Comune di Meta, che, riprende quanto evidenziato su tutto il territorio nazionale, a seguito dei numerosi eventi politici, culturali e religiosi in programmazione nel Paese, anche in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica previsto per la città di Roma già a partire dallo scorso 24 dicembre 2024 e tenuto conto dell'evoluzione della difficile situazione internazionale;

SEGNALA

a tutti i soggetti che esercitano sul territorio del Comune di Meta le attività di strutture ricettive, sia alberghiere che extralberghiere, sia le attività di locazioni brevi, che è emersa, la necessità di attuare stringenti misure atte a prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica in relazione all'eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche.

In particolare, si fa riferimento alle criticità connesse alla procedura di "*identificazione da remoto*" degli ospiti delle strutture ricettive mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata, ovvero tramite installazione di *key boxes*



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

all'ingresso.

Conseguentemente, appare chiaro che la gestione automatizzata del *check-in* e dell'ingresso nella struttura senza identificazione *de visu* degli ospiti, si configuri quale procedura che rischia di disattendere la *ratio* della previsione normativa, non potendosi escludere che, dopo l'invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura competente comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività.

Tutto ciò premesso e considerato, facendo seguito alla Circolare n. 38138 del 18 novembre 2024 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

E' FATTO DIVIETO

di implementare le eventuali procedure di *check-in* "da remoto" atteso che le stesse non possono ritenersi soddisfattive degli adempimenti di cui all'articolo 109 TULPS, cui sono tenuti i gestori di strutture ricettive.

Altresì

ORDINA

di confermare l'obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia, come nella ratio sottesa all'art. 109 TULPS, di verificare l'identità degli ospiti mediante verifica *de visu* della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti;

e pertanto

DISPONE

che i gestori di strutture ricettive o di locazione brevi, sono tenuti a verificare l'identità degli ospiti, comunicandola alla Questura esclusivamente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'interno in data 7 gennaio 2013, recante «*Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive*», come modificato dal Decreto del Ministro dell'interno in data 16 settembre 2021.

il permanere del predetto obbligo anche nella ipotesi di scambio di casa con persone, cittadine italiane o straniere atteso che l'ipotesi contraria



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

disattenderebbe la *ratio* delle previsioni normative, non potendosi escludere che l'iscrizione alla piattaforma *Home Exchange* avvenga mediante l'inserimento di dati "di fantasia";

- che copia della presente Ordinanza venga:
1. affissa all'Albo Pretorio Comunale;
 2. trasmessa, per quanto di competenza, al Comando Stazione Carabinieri di Piano di Sorrento ed al Commissariato di P.S. di Sorrento;
 3. trasmessa, al Comando di Polizia Municipale (sede) per quanto di propria competenza e per la vigilanza sull'ottemperanza della presente Ordinanza;
 4. trasmessa, per conoscenza, all'Ufficio Territoriale di Governo – Napoli ed alla Questura di Napoli.

Si rende noto, ai sensi dell'art. 3 comma 4 Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. che, avverso la presente Ordinanza, può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Campania entro sessanta giorni dalla notifica di questo provvedimento o, in via alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla notifica.

Il Sindaco

Rag. Giuseppe Tito

Il Sindaco

Tito Giuseppe

(sottoscritto digitalmente)